

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

N. 892 902

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Concessione aspettativa per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. c) del CCNL del personale del comparto sanità 20 settembre 2001, alla [REDACTED] a decorrere dal 9 dicembre 2014 e fino all'8 gennaio 2015.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieotto del mese di dicembre, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della presente deliberazione:


VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO l'art. 21 della legge regionale 3.11.1993 n. 30, modificato ed integrato con l'art. 29 della legge regionale 15.5.2013, n. 9;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145 **in fase di modifica ed integrazione a seguito della Legge Regione Siciliana 15/05/2013 n. 9;**

VISTA l'istanza presentata dalla [REDACTED] in data 9 dicembre 2014 ed introitata al protocollo generale del CEFPAS al n. 12108 del 10 dicembre 2014, con la quale la suddetta lavoratrice, avendo utilizzato tutto il periodo di congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e dovendo continuare ad assistere la propria figlia minore, [REDACTED] nata a [REDACTED], per la quale continua ad essere necessaria la permanenza nella città di [REDACTED] dove è sottoposta a continui controlli a seguito di intervento chirurgico eseguito presso il P.O. "CTO" dell'A.O.U. [REDACTED] ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 12, comma 8 lett. c) del CCNL del personale del comparto sanità 20.09.2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999, a decorrere dal 9 dicembre 2014 e fino all'8 gennaio 2015;

VISTO l'art. 12, comma 8 lett. c), del suddetto CCNL, ai sensi del quale "*L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è altresì concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:*

... c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 -



dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo."

VISTO, inoltre, l'art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000 ai sensi del quale "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari ... un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali ...";

VISTO, infine, il D.M. 21 luglio 2000, n. 278, il quale all'art. 2 prevede che "La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:

... b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;

... d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

... 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali...";

RITENUTO che l'aspettativa in argomento possa essere concessa alla [REDACTED] a decorrere dal 9 dicembre 2014 e fino all'8 gennaio 2015, in quanto la stessa è in possesso dei requisiti necessari, come si evince dalla documentazione agli atti di questo Centro ed, in particolare, dal verbale sanitario contenente il giudizio definitivo espresso dall'INPS sull'accertamento dell'handicap ai sensi della L. n. 104/92, dal quale risulta che la minore [REDACTED] "... necessita di intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale e/o di relazione ..." ed è in condizione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92;

RILEVATO, dal suddetto verbale, che la condizione di handicap con situazione di gravità è rivedibile dopo 24 mesi a decorrere dal 3 gennaio 2013;

RITENUTO, conseguentemente, che la lavoratrice, al termine del suddetto periodo dei 24 mesi per il quale è stata riconosciuta la condizione di handicap con situazione di gravità della minore, dovrà trasmettere a questo Centro idonea documentazione attestante che continuano a sussistere i gravi motivi per i quali l'aspettativa è stata concessa;

RAVVISATA l'opportunità di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività;

Il funzionario istruttore, visti gli atti di cui sopra, propone il presente provvedimento deliberativo SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione;

DELIBERA

- 1) Concedere, per le motivazioni di cui in premessa ed alle quali si rinvia, alla [REDACTED] un periodo di aspettativa per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. c) del CCNL del personale del comparto sanità 20 settembre 2001, integrativo del CCNI, 7 aprile 1999, a decorrere dal 9 dicembre 2014 e fino all'8 gennaio 2015. La suddetta lavoratrice, al termine del periodo dei 24 mesi per il quale è stata riconosciuta la condizione di handicap con situazione di



.....

.....

.....

- gravità della minore, dovrà trasmettere a questo Centro idonea documentazione attestante che continuano a sussistere i gravi motivi per i quali l'aspettativa è stata concessa.
- 2) Trasmettere il presente provvedimento alla lavoratrice interessata.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angela Lomaglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Alessandro Mazzara)	
PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE	
FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)	

Il funzionario istruttore
Dott.ssa Simona Cammarata

Si certifica che la presente deliberazione n. _____ del _____ è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li _____ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

.....

.....

.....